



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 22.8.2022
COM(2022) 403 final

2022/0239 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, in riferimento alla prevista adozione di una decisione relativa all'istituzione di un gruppo di lavoro in materia di cooperazione allo sviluppo

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra¹, in riferimento alla prevista adozione di una decisione relativa all'istituzione di un gruppo di lavoro sulla cooperazione allo sviluppo.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra

Obiettivo dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra ("l'accordo"), è rafforzare le relazioni bilaterali delle parti, che si impegnano a intrattenere un dialogo globale e a estendere la cooperazione a tutti i settori di reciproco interesse. L'accordo è entrato in vigore il 1° novembre 2017.

2.2. Comitato misto

L'articolo 56, paragrafo 1, dell'accordo istituisce un comitato misto composto da rappresentanti di entrambe le parti. L'articolo 56, paragrafo 1, stabilisce che i compiti del comitato misto sono:

- (a) garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione dell'accordo;
- (b) stabilire priorità in relazione agli obiettivi dell'accordo;
- (c) formulare raccomandazioni per promuovere gli obiettivi dell'accordo.

Ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato misto ha il potere di prendere decisioni secondo quanto previsto nell'accordo stesso. Le decisioni devono essere adottate di comune accordo tra le parti, una volta espletate le rispettive procedure interne necessarie per definire una posizione in merito. Le decisioni devono essere vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per applicarle.

A norma dell'articolo 56, paragrafo 4, il comitato misto può istituire gruppi di lavoro specializzati che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti. A ogni riunione del comitato misto i gruppi di lavoro sono tenuti a presentare relazioni dettagliate sulle loro attività.

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento interno del comitato misto², questo deve essere presieduto a turno, per un anno civile, dal ministro degli Affari esteri della Mongolia e dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. I presidenti possono delegare a un alto funzionario l'autorità di presiedere tutte le riunioni del comitato misto o parte di esse.

¹ Decisione (UE) 2017/2270 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla conclusione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra (GU L 326 del 9.12.2017, pag. 5).

² Progetto di regolamento interno allegato alla decisione (UE) 2020/790 del Consiglio, del 9 giugno 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto e di sottocomitato per il commercio e gli investimenti istituiti dall'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, in merito all'adozione di decisioni riguardanti il regolamento interno del comitato misto e del sottocomitato per il commercio e gli investimenti (GU L 193 del 17.6.2020, pag. 5).

2.3. L'atto previsto del comitato misto

Nella sua quarta sessione o, se del caso, precedentemente mediante procedura scritta a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del suo regolamento interno, si propone che il comitato misto adotti una decisione relativa all'istituzione di un gruppo di lavoro sulla cooperazione allo sviluppo, compresa l'adozione del mandato di tale gruppo di lavoro ("l'atto previsto"), a norma dell'articolo 56, paragrafo 4, dell'accordo e dell'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento interno.

La finalità dell'atto previsto è istituire un gruppo di lavoro specializzato in materia di cooperazione allo sviluppo che assista il comitato misto nello svolgimento dei suoi compiti. A ogni riunione del comitato misto il gruppo di lavoro è tenuto a presentare relazioni dettagliate sulle sue attività.

L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 56, paragrafo 2, dell'accordo, che così recita: "Il comitato misto e il sottocomitato istituito ai sensi dell'articolo 28 hanno il potere di prendere decisioni, per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo, nei casi ivi previsti. Le decisioni vengono adottate di comune accordo tra le parti, una volta espletate le rispettive procedure interne necessarie per definire una posizione in merito. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per applicarle."

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La presente proposta di decisione del Consiglio stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'accordo in merito alla proposta di istituire un gruppo di lavoro sulla cooperazione allo sviluppo e di adottarne il mandato. A seguito della riunione del comitato misto del 3 dicembre 2020, l'UE e la Mongolia hanno espresso, nel verbale concordato, l'intenzione di lavorare all'istituzione di tale gruppo di lavoro, una volta completate le rispettive procedure interne a tal fine.

La presente proposta è in linea con i principi dell'accordo, secondo i quali dovrebbero essere promossi tutti gli aspetti dello sviluppo sostenibile. Inoltre l'articolo 2 stabilisce che le parti si impegnano a intrattenere un dialogo globale e ad estendere la cooperazione a tutti i settori di reciproco interesse. Quanto precede è altresì in linea con l'obiettivo dichiarato del trattato di promuovere lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile dei paesi in via di sviluppo.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono

tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"³.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato misto è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra.

L'atto che il comitato misto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto ha effetti giuridici in quanto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 56, paragrafo 2, dell'accordo e consentirà la creazione di un gruppo di lavoro sulla cooperazione allo sviluppo a norma dell'articolo 56, paragrafo 4, dell'accordo. L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la cooperazione allo sviluppo. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 209 TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 209 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

³ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, in riferimento alla prevista adozione di una decisione relativa all'istituzione di un gruppo di lavoro in materia di cooperazione allo sviluppo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione (UE) 2017/2270 del Consiglio⁴, entrata in vigore il 1° novembre 2017, l'Unione ha concluso l'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra ("accordo").
- (2) A norma dell'articolo 56, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato misto può istituire gruppi di lavoro specializzati che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti. A ogni riunione del comitato misto i gruppi di lavoro sono tenuti a presentare relazioni dettagliate sulle loro attività.
- (3) L'UE e la Mongolia hanno entrambe manifestato interesse per l'istituzione di un gruppo di lavoro sulla cooperazione allo sviluppo che consentirebbe di formalizzare e approfondire la cooperazione tra le parti e offrire inoltre un contributo al comitato misto.
- (4) Il comitato misto, nella sua quarta sessione o, se del caso, precedentemente mediante procedura scritta a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del suo regolamento interno, deve adottare una decisione relativa alla creazione del gruppo di lavoro sulla cooperazione allo sviluppo e all'adozione del suo mandato.
- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto, poiché la decisione vincolerà l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione da adottare a nome dell'Unione nella quarta sessione del comitato misto o, se del caso, precedentemente mediante procedura scritta, si basa sul progetto di atto del comitato misto accluso alla presente decisione.

⁴ GU L 326 del 9.12.2017, pag. 5.

2. I rappresentanti dell'Unione nel comitato misto possono concordare modifiche minori del progetto di atto del comitato misto senza che sia necessaria un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*